



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO
SETTORE 2 - PRECARIATO E CRISI D'IMPRESA**

Assunto il 18/04/2025

Numero Registro Dipartimento 527

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5871 DEL 18/04/2025

Oggetto: DGR n. 31 del 27 Gennaio 2025 - Aggiornamento composizione ed approvazione Regolamento di Funzionamento del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 7 d.lgs. 9 Aprile 2008 e D.P.C.M. 21 dicembre 2007.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- lo Statuto regionale;
- la Legge Regionale del 13 maggio 1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”;
- il D.P.G.R. del 24 giugno 1999, n. 354 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, modificato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15 dicembre 2000;
- il D. Lgs. del 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii. - “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la Legge regionale 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità", con la quale è stata revisionata e sistematizzata la materia dei controlli interni, determinandone modalità, strumenti e procedure, con l’obiettivo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa delle strutture in cui si articola la Giunta regionale;
- il Regolamento regionale n. 1 del 12 gennaio 2023 recante “Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”;
- La DGR n. 536 del 19/10/2024 - Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – Anno 2025 e la conseguente circolare prot. n. 765486 del 05/12/2024 del Segretariato Generale.
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 24 ottobre 2024, n. 572 recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.;
- Il D.P.G.R. n. 66 del 24/10/2024, con il quale è stato conferito, al Dott. Fortunato Varone, l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro”.
- Il D.D.G. 15300 del 29.10.2024, avente ad oggetto: ” D.G.R. 572 del 24/10/2024 Adempimenti Dipartimento Lavoro: conferimento incarichi di reggenza ai Dirigenti non apicali”
- Il D.D.G. 15354 del 30.10.2024, avente ad oggetto: “DGR 572/2024-Regolamento Regionale n. 12/2022 e ss.mm.ii.. Ridefinizione del modello operativo del Dipartimento Lavoro: conferimento incarichi di reggenza ai Dirigenti non apicali” con cui è stata conferita al Dott. Bruno Zito la reggenza del Settore n. 2 “Precariato e crisi d’impresa”;
- Il D.D.G. 15412 del 31.10.2024, conseguente all’adozione del D.D.G. 15354 del 30.10.2024, contenente l’assegnazione delle Risorse Umane e Finanziarie ai Settori del Dipartimento Lavoro.
- Il D.D.G. 16935 del 27/11/2024 contenente modifiche e integrazioni all’assegnazione delle risorse umane e finanziarie ai settori del Dipartimento Lavoro di cui al D.D.G. 15412 del 31.10.2024.
- La DGR n. 113 del 25/03/2025 che approva il PIAO 2025 – 2027.
- Il decreto n. 4329 del 26/03/2025, avente ad oggetto “Conferimento posizione di elevata qualificazione “Coordinamento delle attività istituzionali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro” con il quale è stato individuato il Dott. Giorgio Arcuri quale titolare della medesima posizione;

Visti, altresì:

- l'art. 117, comma 3, della Costituzione che individua la potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
- l'art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 *“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha innovato il d.lgs. 81/08 prevedendo, tra l'altro, che la funzione di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro *“è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, [...]”*;
- la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: *“Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”* e, in particolare, l'art. 4 che prevede realizzazione del coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro mediante individuazione dei settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività ed i progetti operativi da attuare a livello territoriale;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e, in particolare, l'art. 7 che affida le attività di programmazione coordinata degli interventi in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro al Comitato regionale di coordinamento di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2007;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni”* e s.m.i.;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*;
- il D.P.C.M. del 21 dicembre 2007 *“Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”*, che disciplina la composizione e il funzionamento dei Comitati Regionali di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dei relativi uffici operativi e organismi provinciali;
- l'art. 25, comma 4, della legge regionale n. 9 del 26/04/2018 *“Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza”* ai sensi del quale la Regione, mediante il Comitato di coordinamento, si impegna a promuovere il coordinamento a livello regionale e territoriale di tutti i soggetti della prevenzione e lo sviluppo di strategie integrate, nonché il potenziamento delle funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza;
- la legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 e s.m.i. *“Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare”*;
- la legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, con cui è stato approvato lo Statuto della Regione Calabria;
- il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, approvato in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con l'Intesa del 6 agosto 2020 (Rep. Atti n. 127/CSR);
- il Piano regionale della Prevenzione e della sicurezza della Regione Calabria 2020-2025, approvato con DCA n. 137 del 31/12/2021;
- la D.G.R. n. 31 del 27 Gennaio 2025, avente ad oggetto *“Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 7 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e D.P.C.M. 21 dicembre 2007. Revoca D.G.R.*

n. 852 del 29 dicembre 2010 e per l'effetto i provvedimenti ad essa consequenziali.
Aggiornamento composizione;

PREMESSO che:

- il D.P.C.M. del 21 dicembre 2007, allo scopo di garantire l'uniformità dell'attività di prevenzione e vigilanza realizzata dai soggetti pubblici competenti sul territorio regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha assegnato i relativi compiti di programmazione e indirizzo ai Comitati Regionali di coordinamento, disciplinandone la composizione e il funzionamento anche con riferimento all'istituzione dei relativi uffici operativi e organismi provinciali;
- l'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché l'uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, ha previsto che presso ogni regione e provincia autonoma operi il Comitato regionale di coordinamento di cui al DPCM del 21 dicembre 2007, con funzioni di indirizzo e programmazione, prevenzione, comunicazione, formazione, informazione, assistenza, vigilanza e analisi del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, il quale ai sensi del successivo comma 1-bis si riunisce almeno due volte l'anno;
- in attuazione della normativa sopra richiamata, con D.G.R. n. 852/2010 è stato istituito il Comitato regionale di Coordinamento per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro con il relativo Ufficio Operativo e gli Organismi Provinciali della Regione Calabria, nonché approvato il documento che ne disciplina composizione, funzioni e compiti;
- in esecuzione della suindicata deliberazione, con i decreti dirigenziali n. 7971/2011 e n. 11582/2022 si è proceduto, rispettivamente, alla nomina e alla ricostituzione dei componenti del Comitato Regionale e delle sue articolazioni operative.
- in virtù delle modifiche che nel corso del tempo hanno interessato l'organizzazione della Giunta Regionale, ultima quella disposta con DGR . 572 del 24.10.2024, nonché delle modifiche che hanno interessato la composizione del Comitato Regionale di Coordinamento e il relativo ufficio operativo, con deliberazione n. 31 del 27 Gennaio 2025 la Giunta Regionale ha:
 1. revocato la DGR 852 del 29.12.2010 e per l'effetto tutti i provvedimenti consequenziali;
 2. disposto l'aggiornamento della composizione del Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, del relativo Ufficio operativo e degli organismi provinciali;
 3. dato mandato al Dirigente Generale di individuare i nominativi dei componenti il suddetto comitato con contestuale approvazione di un regolamento di funzionamento del medesimo organismo;

DATO ATTO che:

- ai sensi della l.r. n. 13/2012 e s.m.i., la Regione Calabria promuove la realizzazione di interventi di prevenzione a tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza sui luoghi di lavoro; svolge azioni di monitoraggio sull'attuazione della normativa vigente in materia e di valutazione degli interventi; delibera, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dalla legislazione nazionale, gli standard delle prestazioni in materia di tutela, sicurezza e qualità del lavoro da raggiungere nel territorio regionale;
- sempre ai sensi della citata legge, la Regione supporta l'attività di promozione, prevenzione e controllo della sicurezza e regolarità del lavoro degli enti competenti, nonché l'attività del Comitato regionale di coordinamento di cui di cui al DPCM 21 dicembre 2007 e all'art. 7 del d.lgs. 81/2008;
- con successiva legge regionale n. 9/2018 (art. 25, comma 4) la Regione Calabria si è impegnata, mediante il Comitato di coordinamento Regionale delle attività di prevenzione e

vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a promuovere a livello regionale e territoriale il coordinamento di tutti i soggetti della prevenzione e lo sviluppo di strategie integrate, nonché il potenziamento delle funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza;

- nella stessa ottica, la legge regionale n. 41/2022 istitutiva dell'Osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro, nell'intento di promuovere la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ha previsto il rafforzamento a livello regionale dell'efficienza ed efficacia dei sistemi di protezione sociale e l'attuazione di politiche che coinvolgano tutti i livelli dell'organizzazione;
- il Piano regionale della Prevenzione e della sicurezza della Regione Calabria 2020-2025 ha ribadito la necessità strategica di "*garantire l'operatività dei Comitati Regionali di Coordinamento previsti dal d.lgs. 81/08 ai fini della corretta attuazione delle politiche di prevenzione e del corretto feedback dal territorio*", già evidenziata dal Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, approvato in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con l'Intesa del 6 agosto 2020;
- pertanto, in attuazione della legislazione più recente sopra richiamata e della programmazione nazionale e regionale in materia, la Regione ha il compito di individuare e porre in atto ogni strumento normativo e operativo finalizzato al rafforzamento del sistema di coordinamento di tutti i soggetti della prevenzione, allo sviluppo di strategie integrate, nonché al potenziamento delle funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- dette finalità possono essere conseguite solo attraverso l'adozione di una adeguata regolamentazione che, nel rispetto della normativa statale e regionale, garantisca l'operatività e l'efficienza del Comitato Regionale di Coordinamento e delle sue articolazioni operative, con la partecipazione di tutte le competenze idonee e la rispondenza alle esigenze concrete attualmente espresse dal contesto sociale e territoriale di riferimento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

VISTO il parere reso dall'Ufficio Legislativo con nota n.23190 del 14.01.2024 in cui si rileva che l'adozione di un regolamento di "funzionamento" di un organismo non ha portata normativa;

RITENUTO , pertanto, necessario approvare il Regolamento di funzionamento del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Regione Calabria di cui all'art 7 D.Lgs. N.9/2008 n.81 e D.P.C.M. 21/12/2007, allegato al presente per formarne parte integrante e sostanziale atto (Allegato A);

ATTESTATO che il presente atto è stato e formulato su proposta del Responsabile del procedimento che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio- procedimentale.

RAVVISATA la propria competenza e attestata, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto.

DECRETA

per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato, di:

- **approvare** il Regolamento di funzionamento del Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro della Regione Calabria, che ne disciplina composizione, funzione compiti, costituente l'Allegato (A) al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale;
- **dare atto** che con successivo provvedimento si provvederà ad individuare i nominativi del Comitato Regionale e dei membri dell'Ufficio Operativo e degli Organismi provinciali di Coordinamento;

- **dare atto**, altresì, che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio annuale e/o pluriennale regionale poichè alcun compenso e/o indennità spetta ai componenti del Comitato Regionale di Coordinamento ,dell'Ufficio Operativo e degli Organismi Provinciali, per l'attività svolta quali rappresentanti delle rispettive amministrazioni;
- **disporre**, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
- **trasmettere** copia del presente provvedimento a tutti i soggetti interessati.

DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al TAR nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Giorgio Arcuri
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

BRUNO ZITO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Fortunato Varone
(con firma digitale)

COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

Art. 1

Oggetto del regolamento

In conformità alle disposizioni dettate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, e da quanto disposto con DGR n. 31 del 27 Gennaio 2025, il presente regolamento definisce la composizione e le regole di funzionamento del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsto dall'art. 7 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 2

Composizione del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il Comitato è presieduto dall'Assessore Regionale con delega in materia di Lavoro, giusta DGR n. 31 del 27 Gennaio 2025, per come previsto dall'art. 1, comma 2, del DPCM 21 dicembre 2007;

Ai sensi del citato articolo, il Comitato si compone come segue:

1. Gli Assessori e i Dirigenti Generali della Regione competenti per le seguenti funzioni correlate: Salute e Welfare; Attività Produttive; Tutela dell'Ambiente; Agricoltura; Lavori Pubblici; Protezione Civile;
2. I Direttori del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL) di ciascuna delle cinque Aziende Sanitarie Provinciali della Regione;
3. Il Direttore Generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Calabria (A.R.P.A.Cal);
4. Il Direttore della Direzione Interregionale del Lavoro per il SUD;
5. Il Direttore della Direzione Regionale INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro);
6. Il Direttore della Direzione Regionale INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale);
7. Il Direttore della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Calabria;
8. Il Presidente dell'ANCI Calabria (Associazione Nazionale Comuni Italiani Calabria);
9. Il Presidente dell'UPI Calabria (Unione Province Italiane Calabria);
10. Un rappresentante dell'Ufficio di sanità aerea e marittima del Ministero della Sanità (USMAF) territorialmente competente;
11. Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
12. Il Direttore della Direzione Aeroportuale Calabria ENAC;
13. Quattro rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro;
14. Quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
15. Il Presidente regionale dell'ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del lavoro).

I componenti del Comitato, nonché quelli dell'Ufficio operativo e degli Organismi provinciali di cui ai successivi articoli 4 e 5, in caso di loro impedimento, possono individuare propri delegati per la partecipazione alle riunioni con piena capacità di rappresentarli.

Alle sedute del Comitato possono partecipare, altresì, su invito del Presidente, esperti particolarmente qualificati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per la trattazione di argomenti specifici e di rilevante significatività, nonché rappresentanti di enti e ordini professionali competenti nella materia.

Il Comitato si riunisce presso la sede della Regione Calabria almeno due volte l'anno e può essere convocato, oltre che dal Presidente o da un suo delegato, anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, per come previsto dall'art. 7, comma 1-bis, d.lgs. 81/2008.

Gli avvisi di convocazione del Comitato devono esplicitare gli argomenti all'ordine del giorno che possono essere integrati da ogni componente, attraverso richiesta scritta da inoltrare alla segreteria con adeguato anticipo.

Il Comitato si intende regolarmente riunito se è presente alla seduta almeno la metà dei componenti sopra elencati ai punti dal n. 4 al n. 15;

Ai componenti del Comitato Regionale di Coordinamento, dell'Ufficio Operativo e degli Organismi Provinciali non spetta alcun compenso e/o indennità per l'attività svolta quali rappresentanti delle rispettive amministrazioni.

Art. 3

Compiti e funzionamento del Comitato

L'art. 1 del DPCM 21 dicembre 2007 assegna al Comitato compiti di programmazione e di indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a livello nazionale dai competenti Ministeri della Salute e del Lavoro e delle Politiche Sociali, e dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di individuare i settori e le priorità d'intervento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nello specifico, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, lett. a), b), d), art. 2, comma 4 e art. 3, comma 1, del citato DPCM, il Comitato svolge i seguenti compiti:

a) sviluppare, tenendo conto delle specificità territoriali, i piani di attività ed i progetti operativi individuati dalle Amministrazioni a livello nazionale, esaminando i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e le criticità evidenziate dalle strutture che operano nel campo della prevenzione;

b) svolgere funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività di prevenzione e di vigilanza, anche al fine di realizzare un adeguato livello di uniformità nell'espletamento degli interventi da parte degli organismi competenti;

c) promuovere l'attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza, operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni, nonché proponendo gli interventi che possono essere assunti secondo esigenze e richieste evidenziate;

d) individuare azioni prioritarie nei comparti lavorativi più a rischio segnalati nelle diverse realtà territoriali e proporre piani di intervento, rapportati alle effettive risorse disponibili delle diverse

amministrazioni pubbliche, per permettere le massime sinergie possibili nel rispetto delle specifiche competenze di cui ogni Amministrazione è titolare;

e) provvedere alla raccolta ed all'analisi delle informazioni relative agli eventi dannosi ed ai rischi, proponendo soluzioni operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro;

f) valorizzare gli accordi aziendali e territoriali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;

g) realizzare le opportune iniziative per l'integrazione degli archivi informativi delle istituzioni componenti il Comitato regionale di coordinamento, in linea con il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'art. 8 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

h) monitorare e valutare le attività svolte dall'Ufficio operativo, dagli Organismi provinciali - Sezioni permanenti e dagli eventuali Nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza per verificare il raggiungimento degli obiettivi, dando comunicazione annuale dei risultati di tale monitoraggio ai competenti Ministeri della Salute e del Lavoro e Politiche Sociali;

i) assicurare, a livello regionale, le funzioni di collegamento con il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 5, nonché con la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 4

Ufficio Operativo del Comitato Regionale di Coordinamento

Ai sensi dell'art. 2 del DPCM 21 dicembre 2007 è istituito presso il Comitato Regionale di Coordinamento l'Ufficio Operativo composto da rappresentanti degli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che pianifica il coordinamento delle rispettive attività, individuando le aree d'intervento prioritarie a livello territoriale.

Per le suddette finalità, l'Ufficio Operativo provvede a definire i piani operativi di vigilanza, nei quali sono individuati: gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati.

Per il tramite dell'Ufficio Operativo è assicurato, altresì, il raccordo tra il Comitato Regionale di Coordinamento e la Commissione regionale per l'Emersione del Lavoro non regolare.

L'Ufficio Operativo è istituito presso il Settore competente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro del Dipartimento Lavoro della Regione Calabria al quale spettano le funzioni di segreteria e supporto organizzativo dello stesso.

L'Ufficio Operativo del Comitato Regionale di Coordinamento è composto da:

- il Dirigente del Settore del Dipartimento "Lavoro" competente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con funzioni di Presidente;
- un Rappresentante del Dipartimento regionale "Salute e Welfare";
- i Direttori dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL) di ciascuna delle cinque Aziende Sanitarie Provinciali, già componenti del Comitato Regionale di Coordinamento;
- il Direttore della Direzione Interregionale del Lavoro per il SUD;
- il Direttore della Direzione Regionale INAIL;

- il Direttore/Comandante regionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 5

Organismi provinciali di coordinamento

Gli Organismi Provinciali di Coordinamento previsti dall'art. 2, comma 3, del DPCM 21 dicembre 2007, costituiscono un'articolazione su base provinciale del Comitato di Coordinamento regionale con caratteri stabili ed operativi e sono composti da:

1. Il Direttore del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL) dell'Azienda Sanitaria Provinciale;
2. Il Responsabile del competente Ispettorato territoriale del lavoro;
3. Il Direttore della sede territoriale dell'INAIL;
4. Il Direttore /comandante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
5. Il Responsabile della Direzione provinciale dell'INPS.

Gli Organismi provinciali di coordinamento hanno il compito di dare attuazione ai piani operativi definiti dall'Ufficio operativo del Comitato Regionale di Coordinamento:

- predispongono i programmi di intervento, tenendo conto delle priorità individuate a livello provinciale;
- garantiscono azioni di coordinamento delle attività di vigilanza e controllo, formazione, informazione e assistenza da erogarsi da parte della Pubblica Amministrazione alle unità locali presenti nel territorio;
- forniscono risposte alle istanze provenienti dal territorio per supportare le aziende ad adempiere agli obblighi previsti dalle norme nel campo della sicurezza e della tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- costituiscono, altresì, momento di proposizione e stimolo per tematiche da affrontare a livello regionale.

L'attività di ciascun Organismo provinciale è coordinata dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale, per il tramite del Direttore del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL) della medesima Azienda.

Al fine di migliorare l'efficacia delle attività di prevenzione gli Organismi provinciali, in ambito locale, possono operare in accordo con altre amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilirsi nell'ambito di ciascun Organismo provinciale di coordinamento.

Le funzioni di segreteria sono assicurate dall'Azienda Sanitaria Provinciale titolare delle funzioni di coordinamento dell'Organismo provinciale.

Ciascun Organismo provinciale di coordinamento si riunisce almeno ogni tre mesi.

Art. 6

Nuclei operativi integrati

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DPCM 21 dicembre 2007, possono essere costituiti nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza che operino per tempi programmati in specifici contesti produttivi e in situazioni eccezionali per lo svolgimento di particolari attività di coordinamento tecnico, al fine di migliorare l'efficacia delle politiche attive di prevenzione.

I nuclei operativi integrati sono attivati, su indicazione dell'Ufficio Operativo, con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

I nuclei operativi integrati di prevenzione comunicano periodicamente lo sviluppo dei programmi assegnati ed i risultati ottenuti all'Ufficio operativo e agli Organismi provinciali competenti per territorio.